

I Contributi dei Soci

2/2015

CENTRO STUDI

Marzo 2015



Carissimi amici e amiche,

Ancora un contributo proveniente dal mondo produttivo, che sarà interessato molto dai decreti sugli ammortizzatori sociali, tocchiamo quindi il recente decreto sulla Naspi e accessori. Emanuele Iori tocca in maniera completa il tema aiutandoci anche a riflettere sulle implicazioni che derivano dal loro uso. Come al solito attendiamo i vostri contributi, i vostri apprezzamenti e l'indicazione delle linee di miglioramento.

*David Trotti e Maurizio Manicastrì
Coordinatori Nazionali del Centro Studi AIDP*

Naspi, Asdi e Dis-Coll: le implicazioni per chi lavora con e nelle Risorse Umane *EMANUELE IORI – Responsabile Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali Kohler Engines*

A poco più di due anni dalla legge 92/2012 che ha istituito a partire dal gennaio 2013 le indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI, che assorbivano le vecchie indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, vengono nuovamente cambiate le disposizioni.

Il 24 dicembre il Governo ha presentato lo schema di decreto legislativo relativo ai nuovi ammortizzatori sociali in materia di disoccupazione. Dopo alcune modifiche, necessarie per ottenere la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato, lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso il 13 gennaio alla Camera.

Dal 1° maggio 2015 coloro che perdono involontariamente il posto di lavoro avranno diritto alla NASPI: lo prevede il decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri di venerdì 20 febbraio. La durata della NASPI è rapportata alla storia contributiva del lavoratore e potrà arrivare ad un massimo di 24 mesi per chi abbia lavorato negli ultimi quattro anni, per scendere a 18 mesi a far data dall'1 gennaio 2017. Istituita, per l'anno 2015, una indennità mensile di disoccupazione, denominata DIS-COLL, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Sostituito interamente l'articolo 17 sul contratto di ricollocazione, di cui potranno fruire tutti i soggetti in stato di disoccupazione.

Vengono di seguito illustrate le caratteristiche della NASPI, con le ultime modifiche apportate dal Governo.

NASpI

La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e Mini ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Non vi saranno più due tipi di indennità che in questi anni hanno spesso creato confusione ma un'unica prestazione che ingloba sia l'ASpI che la Mini ASpI.

I destinatari

I destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. Ovviamente rientrano anche nella NASpI quei lavoratori che per la prima volta erano stati inclusi tra i destinatari dell'ASpI e della Mini ASpI e cioè gli apprendisti, i soci lavoratori (DPR n. 602/70) che hanno sottoscritto oltre al rapporto associativo un contratto di lavoro subordinato (art. 1 c. 3 legge n. 142/2001) e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato per i quali la legge 92/2012 prevedeva un graduale aumento nell'arco di 5 anni dell'aliquota contributiva per i nuovi assicurati, adesso è invece prevista a decorrere dal 1°

Maggio 2015 l'allineamento della NASpI a quella della generalità dei lavoratori.

Requisiti

Le novità più importanti riguardano i requisiti per accedere alla nuova prestazione.



La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera c) del Dlgs n. 181/2000 e successive modificazioni;
- possono far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione.
- possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Viene dunque ampliato il periodo da prendere in considerazione, da due anni passa a quattro e le settimane di contribuzione utili sono soltanto 13. Inoltre per l'attribuzione delle giornate lavorative non viene più considerato il minimale contributivo. Tutto ciò porta dunque ad un allargamento della platea di coloro che potranno richiedere la prestazione.

Dimissioni per giusta causa

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (procedura di cui all'art. 7 della Legge n. 604/1966, come modificato dal c. 40 dell'art. 1 della Legge n. 92/2012).

Misura e durata

La retribuzione mensile media per il calcolo della NASpI si ha rapportando la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi, delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero delle settimane di contribuzione (del medesimo periodo) e moltiplicata per 4,33.

L'indennità mensile NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile media degli ultimi quattro anni utili fino a 1.195 euro, più il 25% della differenza tra tale importo e la retribuzione effettiva media, fino ad un importo mensile massimo spettante di 1.300 euro (nel 2015). L'importo mensile massimo cambia rispetto a quello previsto per l'indennità AspI, passando da 1.165,58 a 1.300 euro.

L'indennità, per l'anno 2015, è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Nel 2016 la riduzione si applicherà dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La durata della NASpI sarà pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione. In ogni caso i periodi contributivi che già hanno dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, non saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della durata. Dal 1 maggio 2015 al 31 dicembre 2016 la durata massima della Naspi sarà di 104 settimane. Dal 1° Gennaio 2017 la durata massima della prestazione (NASpI) sarà di 78 settimane.

La domanda

La domanda di NASpI deve essere presentata all'INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l'ASpI la domanda si prevede entro due mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

Condizioni

L'erogazione della NASpI è condizionata, pena la decadenza della prestazione:

- alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all'art.1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n.181/2000
- alla regolare partecipazione alle iniziative di politiche attive e percorsi formativi proposti dai Servizi competenti come previsto dall'art.1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 181/2000.

Inoltre la legge 183/2014 prevede nuove misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto di attuazione della suddetta legge, saranno

previste le condizioni e le modalità di attuazione e il sistema di sanzioni in caso di non ottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste.

Anticipazione in unica soluzione

Come già previsto per l'AspI e la Mini AspI, il lavoratore al quale spetta la NASpI, che intende avviare un'attività di tipo autonomo o di un'attività in forma di impresa individuale o dell'associazione in cooperativa, può richiederne la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo se ancora non è stata percepita del tutto o della parte rimanente in caso di parziale percezione di essa. Il lavoratore deve sempre presentare domanda all'INPS in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI dovrà restituire per intero l'anticipazione ottenuta.

A differenza della anticipazione dell'AspI non è previsto nessun tetto annuale massimo di spesa.

Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato o con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma

Qualora il lavoratore in corso di fruizione della NASpI instauri un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato), si verificano le seguenti situazioni:

- Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

- Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro (o l'utilizzatore in caso di contratto di somministrazione), siano diversi dal datore di lavoro o l'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non vi siano rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, a percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno), qualora comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

- Se il lavoratore intraprende un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La prestazione è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora il lavoratore sia esentato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di mancata presentazione andrà restituita la NASpI percepita dall'inizio dell'attività autonoma.

Decadenza

Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI in caso di:

- perdita dello stato di disoccupazione;



- inizio di un'attività lavorativa subordinata o in forma autonoma senza provvedere alle comunicazioni dovute;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
- violazione delle regole di condizionalità previste (ad esempio come già visto la partecipazione a politiche attive volte al reinserimento del lavoratore nel tessuto produttivo).

Contribuzione figurativa

La contribuzione è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 è invece rapportata alla suddetta retribuzione entro un limite massimo pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della prestazione della NASpI.

Va rimarcato che per la prima volta viene introdotto un limite al valore della retribuzione alla quale rapportare la contribuzione figurativa che viene stabilito in 1.820 euro (1.300 euro per 1,40), mentre in precedenza era calcolata sull'intera retribuzione. Questo fatto determinerà, per i lavoratori che hanno uno stipendio superiore a 1.820 euro lordi e la cui pensione è soggetta al regime di calcolo contributivo, una perdita economica, perché si abbasserà il montante su cui calcolare l'ammontare della prestazione pensionistica.

Le retribuzioni computate nei limiti, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile.

ASDI (assegno di disoccupazione)

Il Decreto attuativo della legge 183/2014 prevede, in via sperimentale per l'anno 2015, sempre a partire dal 1° maggio 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI) per fornire un'ulteriore tutela di sostegno al reddito a quei lavoratori, percettori della NASpI, che abbiano usufruito interamente di essa senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno secondo la previsione del DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159. Tale intervento, limitato a determinate risorse finanziarie, è rivolto prioritariamente a lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e ai lavoratori prossimi al pensionamento che non abbiano maturato i relativi requisiti.

La durata massima dell'ASDI è di sei mesi ed è pari al 75% dell'ultimo trattamento NASpI. In ogni caso l'importo dell'ASDI non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale (447,61 euro mensili nel 2014). L'importo sarà incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore.

Indennità di Disoccupazione per i lavoratori con rapporto di Collaborazione

Coordinata e Continuativa e a Progetto (Dis-Coll)

In via sperimentale per l'anno 2015, è stata istituita dalla legge 183/2014 l'indennità DIS-COLL. In attesa del riordino e della semplificazione, modifica o del superamento delle forme contrattuali di collaborazione, per tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi da 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta la suddetta indennità ai collaboratori coordinati e continuativi e a quelli a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Dunque rispetto all'indennità prevista soltanto per i collaboratori a progetto, si amplia la platea dei destinatari includendo anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

I requisiti per accedere alla DIS-COLL sono:

- essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del Dlgs 181/2000 e successive modificazioni, al momento di presentazione della domanda;

- far valere nel periodo dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dell'attività lavorativa e l'evento stesso di cessazione, almeno tre mesi di contribuzione;
- far valere, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione, almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di co.co.co o co.co.pro di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che da diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

La retribuzione mensile media per il calcolo della DIS-COLL si ha rapportando al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contribuiti effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.

La DIS-COLL, è pari al 75% della retribuzione mensile media fino a 1.195 euro, più il 25% della differenza tra tale importo e la retribuzione effettiva media, fino ad un importo mensile massimo spettante di 1.300 euro (nel 2015). A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.

La DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio precedente l'evento disoccupazione fino al predetto evento. A fini della durata non sono presi in considerazione i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La domanda va presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. L'indennità spetta a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Anche per la DIS-COLL, come per la NASpI, l'erogazione è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché dalla partecipazione alle iniziative di politiche attive per il lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionali proposti dai servizi competenti. Anche in questo caso sono previste nuove misure, da introdurre con decreto legislativo, volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL verrà sospesa d'ufficio fino a un massimo di 5 giorni, se inferiore a suddetto periodo l'indennità verrà ripristinata a decorrere dal momento in cui era stata sospesa.

Nel caso in cui un lavoratore che stia percependo l'indennità DIS-COLL, intraprenda un'attività autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupato, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, indicando il reddito annuo presunto. La DIS-COLL sarà ridotta per un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità, o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi vi è l'obbligo di presentazione di una specifica autodichiarazione all'INPS del reddito ricavato dall'attività autonoma.